



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E
DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA COMUNALE**

ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
della Legge Forestale della Toscana L.R. n. 39/2000 e s.m.i.
e del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R 2003 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 91 del 29.12.2021

Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia:

Geom. Gianni Pemoni

Consulente Vincolo Idrogeologico:

Dott. Geol. Massimo Della Schiava

Gruppo di Lavoro:

Arch. Barbara Ronchi - Arch. Samantha Pedani - Dott.ssa Claudia Bruschetti

San Casciano in Val di Pesa, 10 Dicembre 2021

INDICE

CAPO I - ASPETTI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità ed oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Strutture comunali competenti e Responsabile del procedimento.....	4
CAPO II – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE	5
Art. 5 – Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni.....	5
Art. 6 – Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione	5
Art. 7 – Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione.	5
Art. 8 – Decorrenza del termine	6
Art. 9 – Termini per la conclusione del procedimento di Dichiarazione.....	6
Art. 10 – Validità della Dichiarazione.....	6
Art. 11 – Termini per la conclusione del procedimento di Autorizzazione.....	6
Art. 12 – Validità della Autorizzazione.....	7
Art. 13 – Interventi che rivestono carattere d’urgenza	7
CAPO III – MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	7
Art. 14 – Modulistica da utilizzare	7
Art. 15 – Documentazione da allegare - Autorizzazione	7
Art. 16 – Documentazione da allegare – Dichiarazione di Inizio Lavori.....	9
CAPO IV –NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 17 - Ambito di applicazione delle norme tecniche generali (art.73 del Regolamento Forestale).	10
Art. 18 - Regimazione delle acque (art.74 del Regolamento Forestale).	10
Art. 19 - Indagini geologiche (art.75 del Regolamento Forestale).....	11
Art. 20 - Scavi e riporti di terreno (art.76 del Regolamento Forestale).	12
Art. 21 - Materiali di risulta (art.77 del Regolamento Forestale).	13
Art. 22 - Realizzazione delle opere (art.78 del Regolamento Forestale).	16
CAPO V – TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO	16
Art. 23 – Lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Art. 98 Regolamento Forestale)	16
Art. 24 - Altre opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Art. 99 Regolamento Forestale).....	17
Art. 25 - Lavori soggetti a Dichiarazione (Art. 100 Regolamento Forestale)	18
Art. 26 - Lavori soggetti a Autorizzazione (Art. 101 Regolamento Forestale)	20
Art. 27 Provvedimenti Cautelativi.	21
CAPO VI – AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E RIPRISTINO	21
Art. 28 Opere e lavori soggetti ad autorizzazione a sanatoria.....	21
Art. 29 Iter istruttorio per la richiesta di autorizzazione a sanatoria.....	21
Art. 30 Vigilanza ed accertamento delle infrazioni.....	22
Art. 31 Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi.....	22
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 32 Ricorsi	22
Art. 33 Applicazione spese istruttorie	23
Art. 34 Disposizioni finali e transitorie	23

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Finalità ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L.R. n.39 del 21.03.2000 e s.m.i., disciplina i procedimenti relativi allo svolgimento delle funzioni dell'Ente in materia di vincolo idrogeologico come previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i. e, per quest'ultimo, ne aggiorna la normativa di riferimento con quella nazionale e regionale attualmente vigente specificandone la modalità di applicazione.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
 - b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale;
 - c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
3. Per quanto non presente e per le definizioni funzionali alla applicazione del presente regolamento, si fa rinvio al R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e s.m.i., alla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. ed al D.P.G.R. n. 48/R dell'8/08/2003 e s.m.i..
4. Si rinvia inoltre a quanto previsto dall'art. 42 della L.R. n. 35, del 25/3/2015, in materia di funzioni amministrative, ai fini del vincolo idrogeologico, relative al rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i., ricadenti all'interno del territorio comunale di San Cascano in Val di Pesa, nei quali o sui quali si effettuino:
 - a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni con opere di carattere urbanistico ed edilizio che comportino la edificazione, la realizzazione di opere infrastrutturali, realizzazione di manufatti edilizi, opere costruttive in genere, variazioni morfologiche dei terreni o comunque opere che possano variare il carico e la stabilità sui terreni vincolati;
 - b) opere non indicate alla lettera "a" o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
 - c) opere non indicate alla lettera "a" o alla lettera "b" che possano interagire con strutture e opere pubbliche o private come, a mero esempio variazioni, di carico idraulico in fiumi, torrenti e fossi, canalette campestri che possano in qualsiasi modo impattare su strade pubbliche e private.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a) Regio Decreto: il Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923;
 - b) Legge Forestale: la Legge Regionale n. 39 del 21.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Regolamento Forestale: il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08.08.2003 n. 48/R;
 - d) Autorità comunale competente: l'organo individuato ai sensi del successivo articolo 4 comma 1;
 - e) Responsabile del Servizio: l'organo individuato ai sensi del successivo articolo 4 comma 2;
 - f) Responsabile del Procedimento: il tecnico individuato ai sensi del successivo articolo 4 comma 3.

Art. 4 – Strutture comunali competenti e Responsabile del procedimento

1. Le attività istruttorie, le valutazioni di merito, nonché i provvedimenti sanzionatori, inerenti la materia disciplinata dal presente Regolamento sono di competenza del Responsabile del Servizio comunale competente per materia.
2. I provvedimenti autorizzativi inerenti alla materia disciplinata dal presente Regolamento sono rilasciati dal Servizio individuato dall'Amministrazione Comunale all'interno del Comune o all'interno dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
3. Il responsabile di ogni singolo procedimento è individuato dal Responsabile del Servizio comunale competente per materia; in assenza di indicazioni, è individuato nel Responsabile stesso del Servizio comunale competente per materia.
4. A supporto delle valutazioni di merito dei provvedimenti autorizzativi e/o alle Dichiarazioni di inizio lavori, l'Autorità Comunale competente, ovvero il Responsabile del Servizio e/o il Responsabile del procedimento, si avvalgono della collaborazione professionale specialistica esterna di un Geologo regolarmente iscritto nel relativo Albo A dell'Ordine professionale dei Geologi della Regione di appartenenza.
5. Possono essere richiesti pareri scritti al consulente incaricato anche dagli altri Servizi del Comune in merito ad istanze e procedimenti inoltrati all'Amministrazione Comunale ed inerenti i seguenti argomenti: vincolo idrogeologico, gestione terre e rocce da scavo, pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, inquinamento dei suoli. In questo caso il Servizio comunale interessato formalizzerà specifica richiesta al consulente trasmettendo tutta la documentazione necessaria all'espressione del parere. Nel termine massimo di 20 giorni il consulente dovrà esprimere il parere richiesto.
6. Il parere del consulente incaricato potrà essere richiesto nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione comunale, e di approvazione dei piani attuativi e dei piani unitari convenzionati.
7. Riguardo a quanto stabilito ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali, o da sopravvenuti atti di organizzazione dell'Ente.

CAPO II – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE

Art. 5 – Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. L'autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati (Permesso di Costruire, SCIA o CILA). Il rilascio della autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono pertanto indispensabili ai fini del rilascio del Permesso di Costruire e/o dell'efficacia della SCIA o CILA. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.

Art. 6 - Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione

1. Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
2. Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
3. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
4. Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Art. 7 – Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione.

1. Le istanze di autorizzazione, la richiesta di autorizzazione in sanatoria e la dichiarazione inizio lavori ai fini del Vincolo Idrogeologico devono essere presentate agli uffici comunali con le seguenti modalità:
 - a) in modalità telematica attraverso il portale telematico dell'Amministrazione Comunale;
 - b) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una attività produttiva, la documentazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il portale S.T.A.R. della Regione Toscana. In questo caso il S.U.A.P. costituisce il referente unico per l'utente.
2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione possono essere presentate contestualmente all'inoltro della correlata pratica edilizia o SCIA o CILA edilizia. È facoltà dell'interessato, in caso di domanda di autorizzazione correlata ad interventi soggetti a SCIA, di conseguire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico anticipatamente: in tal caso, l'autorizzazione dovrà essere allegata alla denuncia di inizio attività all'atto della sua presentazione.
3. La dichiarazione inizio lavori e la domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati allegati dovranno essere redatti e firmati da tecnici abilitati, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti, con firma digitale nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Alla documentazione di cui al comma 3 dovrà essere allegato il modello di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura dovuta per legge.

Art. 8 – Decorrenza del termine

1. I tempi procedurali decorrono dal momento in cui l'istanza viene depositata al protocollo comunale.
2. L'istanza pervenuta viene visionata al fine di verificarne la completezza documentativa ai sensi della Legge 241/90 e contestualmente viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento, ovvero il S.U.A.P. se competente, nel caso in cui la documentazione inoltrata risulti irregolare od incompleta, comunicherà l'interruzione del procedimento motivandone le cause. I termini del procedimento riprenderanno a decorrere per intero solo al momento del ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
4. I termini in cui deve essere verificata la corretta e completa documentazione sono di 30 giorni per le autorizzazioni e 15 giorni per le dichiarazioni.
5. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta di integrazioni, in assenza di risposta da parte del proponente verrà comunicato il preavviso di diniego. In caso di mancata partecipazione al preavviso di diniego nei 10 giorni successivi, si procederà con l'archiviazione della pratica.

Art. 9 – Termini per la conclusione del procedimento di Dichiarazione

1. I termini per la conclusione del procedimento di Dichiarazione Inizio Lavori sono 20gg dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dalla data risultante dal datario del protocollo comunale.
2. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione.
3. Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che il Comune comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

Art. 10 – Validità della Dichiarazione

1. La validità temporale della dichiarazione è generalmente di anni tre (3) a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del Protocollo comunale.
2. Le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale.
3. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

Art. 11 – Termini per la conclusione del procedimento di Autorizzazione

1. I termini per la conclusione del procedimento sono i seguenti:
 - a) Autorizzazione: 60gg dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dalla data risultante dal datario del protocollo comunale;
 - b) Variante all'Autorizzazione: 60gg dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dalla data risultante dal datario del protocollo comunale.
2. Le varianti per lavori soggetti ad Autorizzazione sono comunicate con una nuova Variante all'Autorizzazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente Autorizzazione.
3. Una volta presentata in forma completa tutta la documentazione, i lavori potranno avere inizio dal giorno successivo che il Comune ha rilasciato l'atto autorizzativo.

Art. 12 – Validità della Autorizzazione

1. La validità temporale della Autorizzazione è generalmente di anni cinque (5) a partire dalla data dell'atto Autorizzativo. Nell'atto Autorizzativo può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. Le autorizzazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.
3. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
4. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa.

Art. 13 – Interventi che rivestono carattere d'urgenza

1. Nei casi previsti dall'art. 98, comma 7, del Regolamento Forestale entro 24 ore dall'inizio degli interventi, l'interessato è tenuto a comunicare all'amministrazione comunale l'esecuzione dei lavori di cui sopra, anche al fine di consentire all'Amministrazione Comunale l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 72, comma 6, del Regolamento Forestale.
2. Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima dell'Atto Autorizzativo o del termine dei 20gg per le Dichiarazioni purché dia comunicazione preventiva e motivata al Comune corredata da documentazione fotografica indicando la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo deve essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.

CAPO III – MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Art. 14 – Modulistica da utilizzare

1. Il Servizio Competente Comunale predispone e, ove necessario, aggiorna, la modulistica da utilizzare per le pratiche inerenti al vincolo idrogeologico. Tale modulistica dovrà in ogni caso essere conforme alla normativa vigente in materia e non potrà in nessun caso introdurre requisiti autorizzativi, documentazione a corredo, termini e modalità, ulteriori e diversi da quelli previsti dalla stessa normativa. La modulistica è resa disponibile su internet, nel sito del Comune di San Casciano in Val di Pesa (www.sancascianovp.net).
2. Per la domanda di autorizzazione, per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, e per le altre istanze e dichiarazioni previste dal presente Regolamento, deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica comunale.
3. Non saranno accettate modulistiche differenti da quelle di cui al Comma 1 e 2.

Art. 15 – Documentazione da allegare - Autorizzazione

1. Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'art. 101 del vigente Regolamento Forestale e dall'art. 26 del presente Regolamento comunale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all'Ente, deve inoltrare idonea istanza telematica costituita distintamente da:

- a) Modulo di Richiesta di autorizzazione firmata dal proprietario, o dall'avente titolo, ai sensi degli artt. 7 e 14 del vigente Regolamento, più il modello di assolvimento dell'imposta di bollo (uno per la richiesta e uno per il provvedimento finale).
 - b) Fotocopia del documento d'identità del richiedente.
 - c) Elenco particelle catastali ed individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale.
 - d) Corografia in scala 1:10.000 e, se disponibile, in scala 1:2000 con individuazione puntiforme dell'intervento.
 - e) Il Progetto delle opere e dei lavori comprendente la Relazione Tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
 - dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi
 - piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
 - individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - stralcio dello strumento urbanistico comunale e dello stato concessionato;
 - Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.
 - f) dichiarazione di cui all'art.3 della L.R. n. 35 del 5/06/2020 e del D.G.R. n. 1236 del 15/09/2020, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte
 - g) Relazione geologica (se necessaria) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal presente Regolamento al Capo IV, che contenga, a mero esempio: a) risultanze delle indagini geologiche; b) classi di pericolosità presenti nell'area e fattibilità dell'intervento come definite nel vigente strumento urbanistico comunale; c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico ed idrogeologico"; d) modello geotecnico e sismico del sottosuolo d) verifica di stabilità di versante.
 - h) Relazione geotecnica (se necessaria) redatta in conformità con le NTC 2018 e con le modalità previste dal presente Regolamento al Capo IV, che contenga, a mero esempio: a) azioni e resistenze di progetto; b) calcolo spinta attiva (sia statica che sismica); c) Verifica agli stati limite SLU, SLV e SLE.
 - i) Relazione idraulica (se necessaria) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal presente Regolamento al Capo IV, che contenga, a mero esempio: a) Verifica idraulica su fiumi, torrenti, fossi e fossi campestri per la massima intensità di pioggia prevista per l'area in aggiunta alle variazioni di carico previste; b) verifica idraulica su tubazioni, canalette stradali e sistemi di regimazione acque meteoriche per la massima intensità di pioggia prevista per l'area in aggiunta alle variazioni di carico previste.
2. Inoltre, nei casi sotto descritti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al Comma 1) anche quanto qui di seguito specificato:
- a) Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc..., dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato, con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto

- in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.
- b) Per le domande oggetto di sanatoria, per l'acquisizione della Autorizzazione, dovranno essere presentati, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della L.R.T. 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta, o attestazione, di pagamento della sanzione stessa.
 - c) Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2.000 metri quadrati; la documentazione da inoltrare è quella indicata dall'art. 81 del Regolamento Forestale.
3. Per le domande oggetto di parere in sanatoria per opere realizzate in assenza della prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico presentate ai sensi dell'art.32 della legge 28/02/1985 n.47 e all'art.39 della Legge n.724/94, dovrà essere presentata, oltre alla documentazione di cui al Comma 1 e 2, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria.

Art. 16 – Documentazione da allegare – Dichiarazione di Inizio Lavori

1. Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori per le tipologie di intervento previste dall'art. 100 del vigente Regolamento Forestale e dall'art. 25 del vigente Regolamento comunale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti, interni al settore ed all'Ente, deve inoltrare, nel rispetto dell'art. 71 del Regolamento Forestale, idonea istanza telematica costituita distintamente da:
 - a) Il modulo di Dichiarazione Inizio Lavori ai sensi degli artt. 7 e 14 del vigente Regolamento, firmato dal proprietario, o dall'avente titolo, più il modello di assolvimento dell'imposta di bollo. La Dichiarazione deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Amministrazione Comunale.
 - b) Fotocopia del documento d'identità del richiedente.
 - c) Elenco particelle catastali ed individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale.
 - d) Corografia in scala 1:10.000 e, se disponibile, in scala 1:2000 con individuazione puntiforme dell'intervento.
 - e) Il Progetto delle opere e dei lavori comprendente la Relazione Tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
 - dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi
 - piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
 - individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - stralcio dello strumento urbanistico comunale e dello stato concessionato;
 - Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.
 - f) dichiarazione di cui all'art.3 della L.R. n. 35 del 5/06//2020 e del D.G.R. n. 1236 del 15/09/2020, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante

attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

- g) Relazione geologica (se necessaria) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal presente Regolamento al Capo IV, che contenga, a mero esempio: a) risultanze delle indagini geologiche; b) classi di pericolosità presenti nell'area e fattibilità dell'intervento come definite nel vigente strumento urbanistico comunale; c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico ed idrogeologico"; d) modello geotecnico e sismico del sottosuolo d) verifica di stabilità di versante.
 - h) Relazione geotecnica (se necessaria) redatta in conformità con le NTC 2018 e con le modalità previste dal presente Regolamento al Capo IV, che contenga, a mero esempio: a) azioni e resistenze di progetto; b) calcolo spinta attiva (sia statica che sismica); c) Verifica agli stati limite SLU, SLV e SLE.
 - i) Relazione idraulica (se necessaria) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal presente Regolamento al Capo IV, che contenga, a mero esempio: a) Verifica idraulica su fiumi, torrenti, fossi e fossi campestri per la massima intensità di pioggia prevista per l'area in aggiunta alle variazioni di carico previste; b) verifica idraulica su tubazioni, canalette stradali e sistemi di regimazione acque meteoriche per la massima intensità di pioggia prevista per l'area in aggiunta alle variazioni di carico previste.
2. Nel caso di interventi di cui al comma 9 dell'art. 100 del DPGR 48/R/2003 e ss.mm.ii., la Dichiarazione di inizio lavori dovrà essere corredata da quanto previsto ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma.

CAPO IV-NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - Ambito di applicazione delle norme tecniche generali (art.73 del Regolamento Forestale).

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel Regolamento Forestale, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.
2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche 2018) e relative Circolari esplicative. In particolare, nel caso si prevedano variazioni delle azioni sui terreni, la documentazione dovrà essere corredata anche della Relazione Geotecnica con le verifiche agli stati limite e comprensive delle azioni progettuali (indicate dal tecnico competente) e delle caratteristiche sismiche e delle resistenze del terreno (indicate dal Tecnico competente secondo le indagini geologiche e sismiche previste dal D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
3. Riguardo a quanto stabilito al precedente comma 2, essendo la normativa di vincolo idrogeologico a sé stante da altre normative tecniche, le richieste di integrazioni possono essere indipendenti anche da eventuali e diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali riguardanti altri uffici regionali e/o statali.

Art. 18 - Regimazione delle acque (art.74 del Regolamento Forestale).

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive

avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere osservate le seguenti norme:

- a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
 - b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.
2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.
 3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi o trasformazione di boschi o di terreni saldi devono essere assicurati:
 - a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
 - c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.
 4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:
 - a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
 - b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno (in fossette e/o corsi d'acqua non significativi) o altre opere. Nella presente casistica rientrano anche quindi la regimazione delle acque dei pluviali degli edifici, gli scarichi delle piscine ed i troppo pieno delle cisterne di raccolta delle acque piovane;
 - d) gli emungimenti delle acque sotterranee differenti dall'art. 100 comma 6 del Regolamento Forestale.
 5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposite distinte relazioni (ad esempio Relazione Geologica e Relazione Idraulica) costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 19 - Indagini geologiche (art.75 del Regolamento Forestale).

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche e sismiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità e le caratteristiche sismiche dei terreni.
2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione

di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, in condizioni statiche e dinamiche, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

3. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali sia statiche che dinamiche, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.
5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.
6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica di fattibilità con modello geotecnico e sismico del sottosuolo e una relazione geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii. Le indagini e le analisi geotecniche dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009.
7. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità, conformemente a quanto previsto dal D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009, può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno. In particolare sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già eseguite in prossimità dell'intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;
8. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al Titolo II, Capo II, Sezione VI del Regolamento Forestale. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque richiesta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.
9. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.
10. Riguardo a quanto stabilito da questo articolo sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali.

Art. 20 - Scavi e riporti di terreno (art.76 del Regolamento Forestale).

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi

devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno dovranno essere preceduti dallo scotico del terreno vegetale per uno spessore che dovrà interessare l'intero orizzonte pedogenetico. Tale materiale sarà accantonato in loco, stoccato in sicurezza e poi riutilizzato per ricoprire il rilevato. Una volta effettuato lo scotico, dovrà inoltre essere realizzato un idoneo drenaggio alla base del riporto, riattivando anche eventuali fossette campestri di scolo sull'area, al fine di drenare parte le acque provenienti dai versanti a monte dell'area e/o di dissipare le pressioni neutre che verranno ad instaurarsi nel materiale.
4. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.
5. I riporti di terreno devono prevedere la regimazione delle acque meteoriche dirette che quelle provenienti da monte, al fine di impedire l'infiltrazione delle acque sul rilevato di progetto. Inoltre dovrà essere evitato che si creino dislivelli e forme morfologiche tali da far accumulare e ristagnare le acque ai piedi delle scarpate del terrapieno.
6. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.
7. Riguardo a quanto stabilito da questo articolo, la gestione dei riporti di terreno dovrà essere anche conforme al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o D.P.R. 120/2017. In particolare in caso di riutilizzo come materia prima (ex art. 185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) non è permesso utilizzare la normale pratica industriale (a mero esempio: la separazione litoide, l'asciugatura di sedimenti, ecc.).
8. Riguardo a quanto stabilito da questo articolo sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali.

Art. 21 - Materiali di risulta (art.77 del Regolamento Forestale).

1. La gestione delle terre e rocce da scavo deve essere conforme al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o al D.P.R. 120/2017. In particolare tali materiali possono essere classificati:
 - a) come materia prima ed esclusi dal regime dei rifiuti (ai sensi dell'art. 185 comma 3 del D.Lgs. 152/2006) il cui riutilizzo deve essere previsto: progettualmente all'interno dell'area di cantiere, allo stato naturale, previa verifica della non contaminazione ai sensi dell'art. 24 e dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017;
 - b) come sottoprodotto, in deroga al regime dei rifiuti (ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006), secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Il riutilizzo potrà avvenire in terreni esterni all'area di cantiere ove il riporto degli stessi sia autorizzato con titolo edilizio, ovvero interno al cantiere se necessario un trattamento di normale pratica industriale così come definita nell'Allegato 3 del D.P.R. 120/2017;
 - c) come rifiuto speciale ai sensi dell'art 183 Comma 1 e 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e attraverso l'avvio a recupero, ovvero a smaltimento, in impianti idonei di gestione rifiuti debitamente autorizzati (art. 208 e art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

2. Se presente materiale di riporto, secondo l'Art. 3 Comma 1 della L. 28 del 24/03/2013 – Conversione del D.L. n°2 del 25/01/2013 (così come modificata dall'art. 41 comma 3 della L. 98 del 9/08/2013 – Conversione del D.L. n°69 del 21/06/2013) prima di un loro riutilizzo come materia prima/sottoprodotto deve essere verificato se possono essere assimilati a matrice ambientale (in caso contrario dovranno essere considerati rifiuti ed attivato quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), tramite:
 - a) verifica del test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
 - b) verifica del rispetto delle CSC di cui alla Tabella 1 Colonna A o B (in base alla destinazione d'uso dell'area), dell'Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
 - c) in caso di riutilizzo come sottoprodotto ex art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 120/2017 dovrà essere anche verificata la percentuale di materiale antropico che non potrà superare il 20%.
3. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per costruzioni e/o altre opere, può essere conguagliata in loco (internamente all'area di cantiere, come previsto all'art. 21 comma 1 lett. a) per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
4. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi (solo nel caso si utilizzi l'art. 21 comma 1 lett. b). I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della L.R. n. 35 del 25 marzo 2015 (Disposizioni in materia di cave) e D.P.G.R n.72R del 16 novembre 2015.
6. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico (come previsto all'art. 21 comma 1 lett. b), ovvero deve essere gestito come rifiuto (come previsto all'art. 21 comma 1 lett. c).
7. Nei casi di cui al comma 3 (riutilizzo delle terre e rocce come materia prima internamente al cantiere ai sensi dell'art. 185 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dovrà
 - a) essere compilata dal proponente dell'intervento la dichiarazione (disponibile sul sito internet del Comune) attestante che:
 - l'area non rientra nell'anagrafe regionale dei siti contaminati nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti Terzo Stralcio "Bonifica dei siti inquinati" – Piano Operativo di Censimento, approvato con delibera C.P. n. 137 del 19.08.2008, e non è soggetta a procedimento di bonifica ex art.242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero l'area è stata oggetto di bonifica ed è stata certificata dalla Regione Toscana o Ente delegato;
 - l'area non è oggetto di una dismissione di attività commerciali e industriali, caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989, secondo l'articolo 9 comma 4 e comma 6 della L.R. 25/1998 ovvero, che è stata oggetto di indagine ambientale preliminare secondo la L.R. 25/1998, in contraddittorio con ARPAT, ed è stata verificata la conformità delle CSC con la destinazione d'uso prevista;
 - sull'area non sono presenti serbatoi interrati e/o fuori terra contenenti idrocarburi e/o sostanze potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali sottostanti, e non sono mai

- state svolte attività potenzialmente inquinanti ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989;
- l'intervento non risulta soggetto a VIA o AIA;
 - le terre e rocce derivate dallo scavo allo stato naturale, così come prodotte nel corso dell'attività di costruzione, saranno utilizzate ai fini di costruzione allo stato naturale all'interno dell'area di cantiere in cui sono state escavate, secondo quanto indicato dall'art. 185, comma 1, lett. c, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come chiaramente desumibile dagli elaborati di progetto allegati all'istanza;
 - il suolo di produzione degli scavi non risulta contaminato ovvero che il materiale escavato risulta avere le caratteristiche chimico-fisiche del suolo allo stato naturale ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 24 e Allegato 4 del D.P.R 120/2017;
 - le terre e rocce da scavo saranno riutilizzate tal quali, allo stato naturale, senza bisogno di alcuna "normale pratica industriale" così come definita dall'art. 2 Comma 1 lett. o e Allegato 3 del D.P.R. 120/2017 (a mero esempio e non esaustivo: la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica mediante macinazione, la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo);
 - nell'area oggetto di scavo non è presente materiale di riporto ovvero, se presente, ne è stata verificata la compatibilità ambientale ai sensi dell'Art. 3 Comma 1 della L. 28 del 24/03/2013 – Conversione del D.L. n°2 del 25/01/2013 (così come modificata dall'art. 41 comma 3 della L. 98 del 9/08/2013 – Conversione del D.L. n°69 del 21/06/2013) tramite il test di cessione ai sensi del D.M. 2/2/1998 e s.m.i., ed è stato verificato il rispetto delle CSC di cui alla Tabella 1 Colonna A o B (in base alla destinazione d'uso dell'area) secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del D.P.R 120/2017.
- b) eventualmente essere presentata copia dei certificati di analisi delle terre e rocce;
- c) essere presente nella Relazione Tecnica e nella Relazione Geologica, ovvero in un allegato apposito, una descrizione della modalità di riutilizzo con la quantificazione degli scavi e dei riporti;
- d) essere presentate idonee tavola in giallo-rosso (sovrapposizione con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno, ed in colore giallo per sterri) con planimetria e sezioni nelle quali sono evidenziate le modalità di gestione, gli spessori e i quantitativi degli sterri e dei riporti, l'area di cantiere.
8. Nei casi in cui è previsto il riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) esternamente al cantiere, su area autorizzata con titolo edilizio, ovvero internamente al cantiere a seguito di necessità di normale pratica industriale, si dovrà seguire quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 ed inviare gli elaborati previsti dal Decreto ad ARPAT ed al Comune di destinazione delle terre e rocce e, se diverso da quello di partenza, copia per conoscenza anche al Comune di San Casciano in Val di Pesa.
9. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
10. Riguardo a quanto stabilito da questo articolo sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali.

Art. 22 - Realizzazione delle opere (art.78 del Regolamento Forestale).

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, in condizioni statiche e sismiche, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.

CAPO V – TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO

Art. 23 – Lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Art. 98 Regolamento Forestale)

1. I lavori sotto indicati sono eseguibili liberamente a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 17-18-19-20-21-22 del presente Regolamento (ex artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale).
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
3. Manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
 - a) livellamento del piano viario;
 - b) ricarico con inerti;
 - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h) installazione di reti parasassi;
 - i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale.
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 3, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a m. 1 di larghezza e m. 1,5 di profondità.
5. Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti.
6. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse.
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere

idrauliche o di bonifica purché nel rispetto della normativa vigente.

8. Rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
9. Per quanto non riportato si rimanda al vigente Regolamento Regionale

Art. 24 - Altre opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Art. 99 Regolamento Forestale)

1. Sono, altresì, liberamente eseguibili i seguenti lavori a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 17-18-19-20-21-22 del presente Regolamento (ex artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale).
2. Recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né la infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
3. Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
4. Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 mc. a condizione che:
 - a) la installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 mc. di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1mt;
 - b) le opere necessarie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e al DPR 120/2017;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
 - f) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - g) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
 - h) le opere accessorie, che non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
 - i) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
5. installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie, a condizione che:
 - a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;

- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e al DPR 120/2017;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante e ceppaie arboree;
 - e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
6. posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità anche temporanea;
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1,0m di larghezza e 1,5m di profondità;
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto evitando ogni ristagno o scorrimento di acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e al DPR 120/2017;
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
7. realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
 - b) non abbia superficie superiore a 50 mq. o superficie superiore a 100 mq. se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d) non comporti la eliminazione di piante di alto fusto o di ceppaie.
8. realizzazione di piccoli movimenti di terreno entro un volume massimo di 3 mc. di terreno movimentato a condizione che l'intervento:
- a) non sia volto alla attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo;
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati o alterazione della circolazione delle acque.
9. Per quanto non riportato si rimanda al vigente Regolamento Regionale

Art. 25 - Lavori soggetti a Dichiarazione (Art. 100 Regolamento Forestale)

- 1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione le opere e i movimenti di terreno che non interessano aree boscate e realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 17-18-19-20-21-22 del presente Regolamento (ex artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale).
- 2. Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) del comma 2) dell'art.100 del Regolamento Forestale;
- 3. Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo secondo le modalità

- esecutive di cui ai punti a) e b) e c) del comma 3) dell'art.100 del Regolamento Forestale;
4. Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 2 metri a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi per ogni metro lineare da realizzare;
 5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, secondo le seguenti modalità esecutive:
 - a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
 - c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque;
 - d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
 - e) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione
 6. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità podereale o interpodereale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.
 7. Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
 8. Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;
 9. Installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua di capacità superiore a 3 metri cubi fino a 10 metri cubi a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 24 comma 4 del presente Regolamento.
 10. Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;
 11. Rientrano, altresì, nella tipologia assoggettata all'obbligo della dichiarazione gli interventi conformi alle previsioni degli S.U. comunali nelle condizioni previste dal comma 9 dell'art.100 del Regolamento Forestale a condizione che tali interventi:

- a) non siano da attuare in terreni boscati;
- b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate.

In tal caso la dichiarazione deve essere corredata da:

- a) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - i. che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - ii. che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
- b) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 19 del presente Regolamento; la relazione geologica dovrà indicare, inoltre, la classe di pericolosità dell'area dove viene eseguito l'intervento ed eventualmente la classe di pericolosità come definita nel vigente strumento urbanistico comunale.
- c) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta (art. 21 del presente Regolamento).
- d) relazione tecnica ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

Art. 26 - Lavori soggetti a Autorizzazione (Art. 101 Regolamento Forestale)

- 1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo di Autorizzazione la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all'articolo 42, comma 5 della Legge Forestale:
 - a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
 - b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico – agraria ed idraulico – forestale degli stessi, comprese l'apertura di cave e torbiere,
- 2. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo di Autorizzazione anche quelle opere che non rientrano tra quelle previste dagli artt. 23-24-25 del presente Regolamento. Al solo scopo di fornire utile indicazione, non esaustiva, sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti lavori:
 - a) Nuova costruzione, ampliamento planimetrico di edifici, costruzione di annessi agricoli;
 - b) Costruzione di locali interrati il cui profilo planimetrico sia eccedente il profilo planimetrico dell'edificio;
 - c) Movimento di terra maggiori di tre (3) mc non connessi ad altre opere indicate nel presente Regolamento e nel Regolamento Forestale;
 - d) Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;

- e) Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 2,0 metri ;
- f) Realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, piazzali o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
- g) Allargamento del piano viario, in caso di viabilità podereale o interpodereale allargamento maggiore del 20%;
- h) Realizzazione di muri di contenimento del terreno che comportino una somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire maggiore o uguale a 3 metri cubi per ogni metro lineare da realizzare;
- i) Realizzazione di piscine;
- j) Installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 metri cubi;
- k) Piani attuativi;
- l) Realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue (subirrigazione o scarichi su corpi idrici non significativi);
- m) Regolarizzazione di opere in assenza di dichiarazione od autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico conformi alle disposizioni di legge;
- n) Sanatorie edilizie (L. 47/85 - L. 724/94 e Art. 37 L.R.52/99 s.m.i.) che hanno comportato movimenti di terreno o variazioni di carico sul terreno;

Art. 27 Provvedimenti Cautelativi.

1. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori autorizzati si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori devono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione al comune.
2. Nei casi indicati al precedente Comma 1, nonché nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si verificano turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, o disposta la sospensione dei lavori o la revoca della autorizzazione.
3. Nei casi in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi o qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate.
4. I provvedimenti cautelativi di cui sopra, si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione di inizio lavori.

CAPO VI- AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E RIPRISTINO

Art. 28 Opere e lavori soggetti ad autorizzazione a sanatoria

1. Al fine di regolarizzare le opere e le trasformazioni realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 6-bis, della Legge Forestale.
2. La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata dall'interessato con le modalità indicate per le Autorizzazioni dal Presente Regolamento e dal Regolamento Forestale

Art. 29 Iter istruttorio per la richiesta di autorizzazione a sanatoria

1. La richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere eseguite o in corso di esecuzione potrà essere presentata dall'interessato, sia a seguito di verbale di accertamento con cui è stata contestata la

realizzazione di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, sia autonomamente senza una preventiva contestazione.

2. Il relativo procedimento è quello previsto per le autorizzazioni; l'ufficio preposto provvederà allo svolgimento dell'istruttoria solo dopo l'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla Legge Forestale, secondo quanto indicato ai commi successivi.
3. Nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in sanatoria sia presentata a seguito di verbale di accertamento, alla medesima deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione prevista all'art. 85, comma 6-bis, della Legge Forestale. In assenza di tale ricevuta, non potrà essere rilasciato il titolo abilitativo.
4. Nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia presentata in assenza di verbale di accertamento, l'ufficio provvederà entro 15 giorni a determinare l'entità delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi ed a trasmetterla agli organi di controllo per l'attivazione del procedimento sanzionatorio ai sensi della legge n. 689/1981.

Art. 30 Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, della Legge Forestale, di competenza dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 81, comma 3 della stessa legge, avverrà in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore a qualunque titolo del bene oggetto di violazione siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981

Art. 31 Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi

1. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge sono quelle previste all'art. 82 della Legge Forestale.
2. Nel caso di opere eseguite in assenza di titolo e di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all'art. 85 della Legge Forestale con prescrizione dei lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall' Amministrazione stessa
3. Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla Legge Forestale per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della Legge Regionale 39/2000 e ssmii ed in base alle modalità Legge 689/1981.

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Ricorsi

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

Art. 33 Applicazione spese istruttorie

1. Per l'istruttoria delle pratiche è previsto il pagamento di specifici oneri istruttori il cui ammontare è pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune nella specifica sezione dedicata al vincolo idrogeologico.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il portale Pago PA
3. L'ammontare dei suddetti rimborsi sarà determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale con proprio atto.
4. Copia del versamento dovrà essere allegata all'istanza al momento della presentazione della stessa.

Art. 34 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento recepisce le disposizioni contenute nella Legge Forestale L.R. n.39 del 21.03.2000 e ssmmii e nel Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 e ssmmii. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda pertanto ai testi di legge richiamati. In caso di modifiche o integrazioni alle suddette, le stesse si intendono recepite e sostituite nel presente regolamento anche in assenza di specifico atto da parte del Comune.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa delibera di approvazione.
3. La modulistica occorrente per la gestione dei procedimenti previsti dal presente regolamento e la documentazione da allegare alla stessa potranno essere approvate con successivi distinti atti.
4. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 27.04.2004